Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 17 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **1726**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Cortona (Arezzo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2026, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 160 del 5 luglio 1958, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 1960, è stato istituito in Cortona-Capezzine (Arezzo) un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura;

Considerato che la sede centrale dell'Istituto professionale predetto, il Consiglio di amminisrazione, la presidenza e gli uffici, sono situati in Cortona, via Guelfa n. 40, e che nella località Capezzine funziona invece una Scuola professionale coordinata, dipendente dallo Istituto stesso;

Considerato, inoltre, che nella medesima località Capezzine esiste anche un Istituto tecnico agrario statale e che la identità della denominazione riferita a tale ubicazione può creare disguidi e confusione tra il predetto Istituto tecnico e il sopracitato Istituto professionale;

Ritenuta la necessità di rettificare la denominazione della sede dell'Istituto professionale eliminando il nome di Capezzine;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato della pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2026, è modificato come segue:

« A decorrere dal 1° ottobre 1960 è istituita in Cortona (Arezzo) una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 70. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. **703.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad acquistare un immobile.

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad acquistare un immobile di proprietà condominiale sito in Bologna, via Belle Arti, 39, al prezzo di L. 65.505.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 41. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1966, n. **704.**

Erezione in ente morale della Fondazione benefica Alberto e Kathleen Casali, con sede in Trieste.

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione benefica Alberto e Kathleen Casali viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 35. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **705.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia della Natività della B.V.M. con la Parrocchia di Sant'Eusebio del comune di Taio (Trento).

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 marzo 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia della Natività della B.V.M., in frazione Segno del comune di Taio (Trento), con la Parrocchia di Sant'Eusebio, in frazione Torra dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 44. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **706.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Pio X, in Ragusa.

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 8 dicembre 1964, integrato con due dichiarazioni del 20 maggio 1965 e 16 ottobre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 45. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **707.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Leonardo C., nel comune di Tenno, con la Parrocchia di Santa Lucia V. e M., nel comune di Fiavé (Trento).

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 marzo 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di San Leonardo C., in frazione Pranzo del comune di Tenno (Trento), con la Parrocchia di Santa Lucia V. e M., in frazione Ballino del comune di Fiavé (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 46. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **708.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Martino V., in Cavizzana, con la Parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, nel comune di Caldes (Trento).

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 marzo 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di San Martino V., in Cavizzana (Trento), con la Parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione San Giacomo del comune di Caldes (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 47. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **709.**

Riconoscimenti, agli effetti civili, dell'attribuzione di territorio della Parrocchia di Sant'Eustacchio (vulgo San Stae), in Venezia, alla limitrofa Parrocchia di San Cassiano e dell'unione estintiva della prima con quella di San Giacomo dell'Orio, nello stesso Comune.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 25 e 26 ottobre 1965, con i quali sono state disposte: l'attribuzione di parte del territorio della Parrocchia di Sant'Eustacchio (vulgo San Stae), in Venezia, alla limitrofa Parrocchia di San Cassiano e l'unione estintiva della prima Parrocchia, con il territorio residuo, con quella di San Giacomo dell'Orio nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 48. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1966.

Particolari precauzioni per la vendita e l'impiego in terapia delle preparazioni farmaceutiche iniettabili contenenti diossodifenilbutilpirazolidina o diossomonofenibutilpirazolidina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di assoggettare a particolari precauzioni la vendita e l'impiego in terapia delle preparazioni farmaceutiche iniettabili contenenti diossodifenilbutilpirazolidina o diossomonofenilbutilpirazolidina;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 maggio 1966;

Visti gli articoli 124, 167, 174 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1965, che approva l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche da usare per iniezione contenenti diossodifenilbutilpirazolidina o diossomonofenilbutilpirazolidina è suburdinata a presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta.

La ricetta deve essere conservata dal farmacista.

I medici chirurghi che prescrivono le suddette preparazioni debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognme, nome e domicilio dell'ammalato al quale la rilasciano; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporvi la data e la firma.

I prodotti di cui sopra vanno inseriti nella tabella n. 5 della VII edizione della Farmacopea Ufficiale approvata con decreto ministeriale 28 luglio 1965.

Art. 2.

Le preperazioni di cui all'articolo precedente debbono recare sulle etichette, in caratteri bene evidenziati, le seguenti avvertenze: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Da usarsi secondo le istruzioni indicate nello annesso foglio illustrativo ».

Le stesse preparazioni debbono recare sul foglietto illustrativo, oltre alle eventuali controindicazioni, le seguenti istruzioni in caratteri ben evidenziati: « Le iniezioni debbono essere eseguite secondo rigorose norme di sterilizzazione, asepsi ed antisepsi ».

Art. 3.

E' vietato ai titolari delle autorizzazioni alla produzione ed al commercio delle preparazioni farmaceutiche previste dal presente decreto, nonchè alle farmacie, di vendere dette preparazioni in confezionamenti, etichette e stampati non rispondenti alle precedenti disposizioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicato, per la esecuzione, ai medici provinciali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Roma, addì 1° agosto 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(7251)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1966.

Nomina del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 21, comma quarto, dello statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1962, registro n. 10 Finanze, foglio n. 3, col quale fu provveduto alla costituzione del detto Collegio pel triennio 1962-1964;

Ritenuto la necessità di nominare il Collegio dei revisori dell'Istituto per un nuovo triennio;

Viste le designazioni fatte dai Ministri per l'interno e per il tesoro, dal presidente della Corte dei conti e dagli Istituti di credito partecipanti al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.), è composto come segue:

Cecconi Giovanni, consigliere della Corte dei conti;

Barucchello Silvio, assessore del comune di Rovigo;

Consoli Giuseppe, ispettore generale di ragioneria del Ministero dell'interno;

Calia Giuseppe, direttore di divisione della Cassa depositi e prestiti;

Manna Raffaele, ispettore superiore del Banco di Napoli.

La presidenza del Collegio è assegnata al dott. Giovanni Cecconi, consigliere della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1966
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 159

(7240)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1966.

Determinazione del tasso di interesse per i finanziamenti alle iniziative industriali di cui all'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 12 della cennata legge n. 717, il quale dispone, al terzo comma, che il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni accessorio e spese, su finanziamenti per iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'estratto del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni per le iniziative industriali, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse (comprensivo di ogni onere accessorio e spesa) per i finanziamenti alle iniziative industriali di cui all'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è così determinato:

per finanziamenti relativi ad impianti con immobilizzo (investimento fisso) non superiore a 6 miliardi di lire: 4 %;

per finanziamenti relativi ad impianti industriali con immobilizzo superiore a 6 miliardi di lire: 5 % per iniziative riconosciute prioritarie per ragioni settoriali o di localizzazione; 6 % per iniziative non prioritarie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1966
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 261

(7169)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1966.

Determinazione del tasso di interesse per le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dall'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 18 della citata legge n. 717, il quale prevede che il tasso annuo di interesse sui mutui agevolati concessi alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'estratto del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse per le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dall'art. 18 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è determinato nella misura del 3 %.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1966
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 260

(7167)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1966.

Determinazione del tasso di interesse sui mutui per iniziative nel settore agricolo previste dagli articoli 10 e 11 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 10 della citata legge n. 717, il quale dispone che il tasso annuo d'interesse sui mutui agevolati concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 11 della predetta legge n. 717, il quale stabilisce che le disposizioni previste dai primi cinque commi del richiamato art. 10 si applicano anche per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui allo stesso art. 11;

Visto l'estratto del piano di coordinamento per gli interventi pubblici nel Mezzogiorno, per la parte relativa alle agevolazioni delle iniziative agricole, formulato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e approvato dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.) nella seduta del 1° agosto 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse (comprensivo delle spese notarili e di istruttoria, nonchè per commissioni bancarie) sui mutui agevolati di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è determinato nella misura del 3 %, riducibile al 2,50 % per le operazioni a favore dei coltivatori diretti.

Gli interessi dovuti nel periodo di utilizzo e di preammortamento potranno rateizzarsi con l'ammortamento principale, senza anatocismo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1966
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 259

(7168)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 623 del 30 luglio 1966, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che, a seguito del decreto prefettizio n. 13.1.32/1396 Gab. del 4 luglio 1966, è stata disposta la sospensione del Consiglio comunale di Siena, ed è stato nominato commissario prefettizio di quel Comune il dott. Guido Padalino;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il sig. Fazio Fabbrini, già sindaco del comune di Siena, con il dott. Guido Padalino;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Guido Padalino è chiamato a far parte quale commissario prefettizio del comune di Siena, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del sig. Fazio Fabbrini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(6913)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Aggregazione dell'Azione cattolica italiana, opere ed istituti annessi alla Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Vista l'istanza avanzata dall'Azione cattolica italiana tendente ad ottenere l'aggregazione della propria presidenza generale, opere ed istituti annessi, dell'Unione uomini di Azione cattolica italiana, della Gioventù femminile di Azione cattolica italiana, della Gioventù italiana di azione cattolica, dell'Unione donne di Azione cattolica italiana, della Federazione universitaria cattolica italiana, del Movimento laureati di Azione cattolica italiana e del Movimento maestri di Azione cattolica italiana alla Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico.

L'Azione cattolica italiana: presidenza generale, opere ed istituti annessi; l'Unione uomini di Azione cattolica italiana; la Gioventù femminile di Azione cattolica italiana; la Gioventù italiana di Azione cattolica; l'Unione donne di Azione cattolica italiana; la Federazione universitaria cattolica italiana; il Movimento laureati di Azione cattolica italiana; il Movimento maestri di Azione cattolica italiana sono aggregati, con decorrenza dal 1° settembre 1966, alla Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente, con l'applicazione della tabella *A*) annessa al testo unico sopracitato secondo le modalità stabilite per la categoria del commercio.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro: BOSCO

(6983)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Approvazione del nuovo statuto del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede a Cagliari, approvato con proprio decreto in data 31 gennaio 1955, e modificato con proprio decreto 7 agosto 1962;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 23 aprile 1965;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Credito Industriale Sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede a Cagliari, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Statuto del Credito Industriale Sardo - C.I.S.

CAPO I

Costituzione - Finalità Sede Fondi patrimoniali

Art. 1.

Il Credito Industriale Sarlo (C.IS.), costituito ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 298, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata.

Art. 2.

L'Istituto esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali che si propongono mediante la produzione di beni e servizi di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro in Sardegna e di quelle altre imprese il cui finanziamento sia assegnato all'Istituto da disposizioni di legge nazionali o regionali.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 3.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 1 milione ciascuna sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno	L. 1.200.000.000
b) Regione autonoma della Sardegna	» 1.050.000.000
c) Banco di Sardegna	» 600.000.000
d) Banca Popolare di Sassari	» 150.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti, presa a maggioranza dei partecipanti.

Fermo il disposto dell'art. 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nei riguardi della Cassa per il Mezzogiorno, qualora qualcuno degli altri partecipanti non accetti di sottoscrivere la quota di aumento spettantegli, questa, previo consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, potrà essere assunta da altri partecipanti, ovvero da altre aziende che posseggano i requisiti voluti dall'art. 10 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Sono costituiti presso l'Istituto:

a) un fondo speciale al quale affluiscono i mezzi previsti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298;

b) un fondo di rotazione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38, con le modalità ivi contemplate ed integrate dalle successive disposizioni di legge;

c) i fondi speciali di cui alle leggi regionali: 28 novembre 1950, n. 65 e successive modificazioni, 15 dicembre 1950, n. 66 e successive modificazioni, 15 dicembre 1950, n. 70 e successive modificazioni, 29 dicembre 1950, n. 74 e successive modificazioni, 15 maggio 1951, n. 20 e successive modificazioni, 7 maggio 1953, n. 22, 18 marzo 1964, n. 8; nonchè i fondi speciali di cui alla legge nazionale 11 giugno 1962, n. 588 (Piano di rinascita della Sardegna).

L'Istituto potrà, inoltre, assumere la gestione di qualsiasi altro fondo che gli venisse assegnato in virtù di altre disposizioni di legge, sia nazionali che regionali.

CAPO II

Operazioni di provvista e d'impiego

Art. 5.

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;

b) fondi di cui all'art. 4;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

d) prestiti ed anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno o di altri Enti partecipanti.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) tutte le operazioni previste dalle leggi vigenti e quelle che potranno essere contemplate da successive leggi.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni dell'Istituto sono parificate a quelle emesse dagli Istituti di credito fondiario.

Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Art. 6.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno, a valere sul ricavato dei prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinchè siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura ed alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'Istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 7.

L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge, nazionale o regionale.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto può compiere nei confronti delle imprese di cui all'art. 2 operanti nella sua

zona di competenza territoriale e con l'osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro;

f) ogni altra operazione prevista da leggi speciali.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a), b) ed f), l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Salvo la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la durata massima delle singole operazioni è fissata come segue: per i mutui, 15 anni, compreso il periodo di somministrazione e di preammortamento; per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, 5 anni; per le aperture di credito, 3 anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 2 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione e fondo speciale di cui all'art. 4, lettera a), quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle leggi 11 aprile 1953, n. 298 e 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 10.

E' vietato all'Istituto di istituire sedi e succursali.

L'Istituto può istituire, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, Uffici di rappresentanza in Sardegna e nel territorio nazionale — esclusi il Mezzogiorno e la Sicilia — su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Per le proprie necessità operative può inoltre avvalersi delle aziende di credito partecipanti e, ove occorra, di altre aziende di credito.

CAPO III

Organi dell'Istituto

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio sindacale;
e) il Direttore generale;
f) il Comitato tecnico consultivo.

CAPO IV

Assemblea dei partecipanti

Art. 12.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o da loro delegati a norma dei rispettivi statuti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini dello statuto.

Funge da segretario il direttore generale o chi lo sostituisce.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'Istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a termini del successivo art. 25;

c) determinare la misura del compenso al presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il Comitato tecnico consultivo, anche sotto forma di medaglie di presenza per l'intervento alle rispettive riunioni, con esclusione, per il Comitato tecnico consultivo, del direttore generale, che lo presiede;

d) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al presidente ed ai componenti gli organi dell'Istituto, quando essi non risiedono nel luogo ove si svolge la riunione dell'organo del quale fanno parte;

e) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione agli impieghi;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto, stabilendone le relative modalità;

g) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvare successivamente con le modalità di cui all'art. 29;

h) nominare un sindaco effettivo;

i) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile di ciascun anno.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal Collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto. Negli ultimi due casi la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

CAPO V

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente, nominato ai sensi del successivo art. 19;

b) di due vice presidenti di cui uno nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e l'altro dalla Regione autonoma della Sardegna;

c) di otto consiglieri, di cui tre nominati dalla Cassa per il Mezzogiorno, due dalla Regione autonoma della Sardegna, due dal Banco di Sardegna, uno dalla Banca Popolare di Sassari.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio finanziario e, occorrendo, sino alla entrata in carica dei rispettivi successori.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, i membri del Consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli enti che li hanno nominati.

Il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione del presidente, il proprio segretario, scegliendolo fra i funzionari dell'Istituto.

Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta che, approvati dal Consiglio di amministrazione, vengono firmati dal presidente e dal segretario medesimo.

Le copie ed estratti dei verbali suddetti, certificati conformi e firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova ovunque occorra produrli.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore generale;

d) su proposta del direttore generale, nominare un vice direttore generale e designare i funzionari incaricati di sostituire il vice direttore generale stesso in caso di assenza o impedimento;

e) su proposta del direttore generale, effettuare le assunzioni del personale di qualunque grado, nei limiti numerici e con i requisiti stabiliti dall'Assemblea, e provvedere alle promozioni ed ai passaggi di categoria dei dipendenti in base ai requisiti di anzianità e di merito acquisiti in servizio;

f) su proposta del direttore generale, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere;

g) su proposta del direttore generale, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto, con il consenso delle aziende di provenienza, dipendenti delle aziende di credito partecipanti;

h) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

i) determinare i criteri e le condizioni generali per la concessione del credito;

l) approvare i saggi di interesse attivi e quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

m) deliberare sulle operazioni di credito su relazione scritta che, firmata dal direttore generale, si allega agli atti del Consiglio insieme con il rapporto del Comitato tecnico consultivo;

n) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

o) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interesse;

p) deliberare sulle transazioni, rinuncie di credito, ecc.;

q) deliberare sulla istituzione degli uffici di rappresentanza di cui all'art. 10;

r) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

s) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi, nonchè sull'acquisto di immobili da adibire ad uffici dell'Istituto;

t) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto in relazione al disposto dell'art. 23 del presente statuto;

u) delegare al presidente le attribuzioni contemplate dalle lettere *h*), *n*), e *t*) del presente articolo, entro i limiti e le modalità che verranno determinati nella stessa deliberazione di delega;

v) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto;

z) proporre all'assemblea dei partecipanti le modifiche al presente statuto.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori ai due mesi.

La convocazione di esso è effettuata con biglietto di invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del Consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telagraficamente senza rispetto del termine di tempo stabilito nel comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente, nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art. 18.

All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

A dipendenti dello Stato e della Regione possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonchè quelle che siano parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

E' incompatibile la carica di presidente e di consigliere di amministrazione dell'Istituto con quella di senatore o deputato al Parlamento nazionale e di consigliere regionale.

CAPO VI

Presidente

Art. 19.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e d'intesa con il presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti e il Consiglio di amministrazione, firma i verbali delle adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il presidente decide sulle liti da promuovere o da sostenersi e rilascia le relative procure.

Il presidente può adottare in via d'urgenza — sentito il direttore generale o su proposta dello stesso — i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, rendendoli immediatamente esecutivi e riferendone alla successiva riunione del Consiglio di amministrazione.

Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni, dei pignoramenti eseguiti ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Il presidente esercita inoltre le facoltà delegategli dal Consiglio di amministrazione con sua deliberazione, a mente dell'art. 16, lettere *h*), *n*) e *t*) del presente statuto e ogni altra facoltà che il Consiglio stesso ritenga necessaria ed opportuna delegargli.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente più anziano lo sostituisce l'altro vice presidente.

CAPO VII

Collegio sindacale

Art. 20.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati: un sindaco effettivo, il quale assume la carica di presidente, e uno supplente dal Ministro per il tesoro; un sindaco effettivo dal Ministro per l'industria ed il commercio; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Regione; un sindaco effettivo dall'Assemblea dell'Istituto.

Il Collegio esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

CAPO VIII

Direttore generale

Art. 21.

All'Istituto è preposto un direttore generale nominato ai sensi dell'art. 16, lettera *c*), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il Comitato tecnico consultivo e ne firma la relazione;

d) disciplina i servizi e dispone gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione solo su richiesta del direttore generale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al Consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

h) propone al presidente l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma sesto.

Il direttore generale dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso l'Istituto o altri istituti ed aziende di credito.

Nell'adempimento delle sue mansioni egli è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale può affidare la sovraintendenza a determinati servizi.

Nel caso di assenza o impedimento, i suoi poteri saranno esercitati dal vice direttore generale che, in tal caso, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e presiede il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 22.

Capo IX

Comitato tecnico consultivo

Art. 22.

Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore generale dell'Istituto o da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto, ed è composto da tre a cinque membri nominati, per un biennio, dal Consiglio di amministrazione, scelti tra persone particolarmente esperte in materia industriale.

Il Comitato dà pareri sulle ammissioni ad istruttoria delle domande di mutuo e sulla concessione dei finanziamenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compilando apposito rapporto.

Al Comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Il Comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

Capo X

Facoltà di firma

Art. 23.

La firma dell'Istituto per gli atti di cui all'art. 16 lettere *m*), *n*), *o*), *p*), *r*) e *s*) compete congiuntamente al presidente ed al direttore generale, ovvero a coloro che rispettivamente li sostituiscono ai termini del presente statuto od in seguito a particolari deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Per ogni altro atto e la corrispondenza la firma compete congiuntamente:

a) al direttore generale col vice direttore generale ovvero con uno dei funzionari cui il Consiglio di amministrazione — su proposta del direttore generale — abbia conferito facoltà di firma;

b) in caso di assenza o impedimento del direttore generale, al vice direttore generale con uno dei funzionari di cui alla precedente lettera *a*);

c) in caso di assenza o impedimento del direttore generale e del vice direttore generale a due dei funzionari di cui alla precedente lettera *a*).

Di fronte ai terzi, ed in particolare ai Conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli uffici pubblici, la firma di uno dei vice presidenti costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del presidente; la firma del vice direttore generale al posto di quella del direttore generale, costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del direttore generale; la firma di uno dei funzionari di cui al primo comma, lettera *a*), al posto di quella del vice direttore generale, costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del vice direttore generale; la firma di due dei funzionari precitati costituisce la prova legale dell'assenza o impedimento del direttore generale e del vice direttore generale.

Gli enti partecipanti possono essere di volta in volta delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dell'Istituto stesso, ai sensi del presente articolo.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, la firma della corrispondenza ordinaria può normalmente dal direttore generale essere attribuita congiuntamente al vice direttore generale con uno dei funzionari di cui alla precedente lettera *a*), oppure a due dei predetti funzionari.

Capo XI

Bilancio e riparto degli utili

Art. 24.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è approvato dall'assemblea dei partecipanti in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

Art. 25.

Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi, contributi e borse di studio.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente art. 4, lettera *a*).

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'Istituto, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Capo XII

Vigilanza

Art. 26.

L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e disposizioni successive integrative e modificative, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dello Istituto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo XIII

Disposizioni generali

Art. 27.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura, anche se finanziati dall'Istituto. Quando dal Consiglio di amministrazione siano autorizzati a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'Istituto.

Art. 28.

In caso di liquidazione dell'Istituto, l'eventuale residuo del fondo speciale e dei fondi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 e di altri eventuali fondi esistenti verranno restituiti agli Enti che li hanno conferiti. La rimanenza del fondo di dotazione sarà ripartita pro-quota tra i partecipanti.

Art. 29.

Le modificazioni del presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nonchè d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: Colombo

(6996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato ex « Opera 26 », sito in comune di Ventimiglia (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 364 del 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato del terreno demaniale costituente il sedime dell'ex « Opera 26 », sito in comune di Ventimiglia (Imperia) località Bevera, riportato nel catasto del predetto Comune al foglio n. 60, part. cat. 309 e 325, della superficie complessiva di mq. 1659.

(7073)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Longi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.826.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7195)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Palazzo Adriano (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.080.269, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7204)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Leni (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7196)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Galati Mamertino (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.866.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7197)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Fiumedinisi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.556.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7198)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Castel di Lucio (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.444.621, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7199)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.272.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7200)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Capo d'Orlando (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.237.321, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7201)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Trappeto (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.408.063, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7203)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Ucria (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.550.279, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7179)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Tortorici (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.807.316, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7180)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di San Fratello (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.653.436, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7181)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Nizza di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.073.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7182)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Motta d'Affermo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.427.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7183)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Montagnareale (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.392.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7184)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Mistretta (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.129.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7185)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Patti (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.394.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7186)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.064.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7187)

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1966, il comune di Brolo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.860.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7188)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Spadafora (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.880.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7190)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.667.189, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7191)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Savoca (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.777.441, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7192)

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di San Salvatore di Fitalia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.091.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7193)

Autorizzazione al comune di San Pier Niceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di San Pier Niceto (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.208.898, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7194)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Ostra Vetere (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.087.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7135)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Morro d'Alba (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.196.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7136)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Casalmorano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.403.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7137)

Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Casaletto Ceredano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.919.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7138)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Torrecuso (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.805.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7139)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Capralba (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.249.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7140)

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Buonalbergo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.439.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7148)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Baselice (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.054.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7149)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Arpaia (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.559.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7150)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Apice (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.597.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7151)

Autorizzazione al comune di Montegranaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Montegranaro (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7152)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Telese (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.502.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7141)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Solopaca (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.610.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7142)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Cusano Mutri (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.713.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7145)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Castelvenere (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.188.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7146)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Campolattaro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.652.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7147)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un muto di L. 11.779.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7153)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.014.099, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7143)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di Folignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.333.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7154)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1966, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.605.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 16 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,55	623,92	624,05	623,99	624 —	623,63	624 —	623,60	623,63	624 —
$ Can.	579,21	579,55	579,50	580,10	579,20	579,15	579,68	579,20	579,15	579,50
Fr. Sv.	144,12	144,23	144,225	144,23	144,40	144,22	144,235	144,20	144,22	144,30
Kr. D.	90,26	90,31	90,28	90,32	90,30	90,30	90,32	90,27	90,30	90,35
Kr. N.	87,27	87,32	87,325	87,29	87,30	87,28	87,29	87,25	87,26	87,30
Kr. Sv.	120,73	120,80	120,80	120,80	120,80	120,77	120,805	120,70	120,77	120,80
Fol.	172,34	172,39	172,40	172,40	172,40	172,35	172,39	172,35	172,35	172,40
Fr. B.	12,49	12,492	12,50	12,49875	12,49	12,49	12,498	12,50	12,49	12,50
Franco francese	126,77	126,80	126,83	126,785	126,80	126,77	126,81	126,80	126,77	126,80
Lst.	1739,52	1740,25	1740,45	1740,35	1740,375	1739,90	1740,375	1739,80	1739,90	1740,50
Dm. occ.	156,31	156,46	156,465	156,48	156,45	156,36	156,455	156,35	156,36	156,40
Scell. Austr.	24,15	24,16	24,16	24,1775	24,12	24,16	24,178	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,69	21,70	21,70	21,70	21,75	21,70	21,6975	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,41875	10,40	10,41	10,4175	10,42	10,41	10,42

Media dei titoli del 16 settembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,85
Id 5 % (Beni Esteri)	96,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1966

1 Dollaro USA	623,995
1 Dollaro canadese	579,89
1 Franco svizzero	144,232
1 Corona danese	90,32
1 Corona norvegese	87,29
1 Corona svedese	120,802
1 Fiorino olandese	172,395
1 Franco belga	12,498
1 Franco francese	126,797
1 Lira sterlina	1740,362
1 Marco germanico	156,467
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,699
1 Peseta Sp.	10,418

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a sei posti di operaio di ruolo, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1965.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 7 del mese di luglio 1966, in data 14 agosto 1966, sono state pubblicate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a sei posti di operaio di ruolo, indetto con il decreto ministeriale predetto.

(7237)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Amministrazione degli archivi notarili.

Il concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato della durata di dieci minuti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) abbia compiuto gli studi elementari;

B) abbia compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali, prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni cinquantacinque nei confronti degli invalidi di guerra e categorie assimilate, iscritti nel ruolo di cui all'art. 5 legge 3 giugno 1950, n. 375, degli invalidi per servizio, iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 legge 24 febbraio 1953, n. 142, dei mutilati ed invalidi civili nonchè delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi contemplati dall'art. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375, modificato con legge 5 marzo 1963, n. 367, e dall'art. 3 legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) sia cittadino italiano;

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127 lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*) della legge n. 90 del 1961;

G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'Archivio notarile distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta legale da L. 400 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili Ufficio terzo archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire cinquecento (L. 500) eseguito presso un Archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Alla domanda debbono inoltre allegarsi:

a) tutti i documenti attestanti eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni ed Enti pubblici nonchè quelli comprovanti l'eventuale possesso di altri titoli di merito valutabili in relazione alle mansioni di istituto (ad esempio titoli di studio). Non si terrà conto alcuno dei documenti presentati dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo;

b) i documenti di cui al successivo art. 6 prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e preferenza nella nomina nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, complete delle prescritte dichiarazioni e corredate della quietanza relativa alla tassa di concorso nonchè degli eventuali documenti indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4, vi appone, a margine, la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura la iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4, comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

Gli ex combattenti e categorie equiparate dovranno produrre, in carta legale, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922 o alla circo-

lare n. 487 del Giornale militare ufficiale 1937 o alla circolare 1° gennaio 1953, n. 5000 dello S.M.E. o alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860/od.6 dello S.M.A. ovvero alla circolare 3 luglio 1948, n. 27200/om. dello S.M.M.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi (militari e civili) di guerra e categorie equiparate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o dalla competente Direzione provinciale del tesoro ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla Rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G.

I mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione oppure il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità ovvero dalla competente Direzione provinciale del tesoro.

I mutilati e invalidi civili dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli orfani di guerra e categorie equiparate dovranno presentare un certificato rilasciato in carta legale dal competente Comitato provinciale dell'O.N.O.G.

Le vedove di guerra dovranno presentare il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Gli orfani e le vedove dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendeva il caduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta legale dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante che il genitore fruisce di pensione privilegiata.

I profughi e i rimpatriati di cui alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente Prefettura ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità.

I concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, rilasciato in carta legale dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 4, lettera *b*);

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere questa ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale;

e) certificato, rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dello art. 7 legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6 n. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. Tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrne copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia in bollo del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica.
Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'Ufficio archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

La Commissione del concorso, da nominarsi con successivo decreto e composta nel modo previsto dall'art. 3 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, determinerà le singole categorie di titoli valutabili e stabilirà — mediante coefficienti numerici — i criteri di valutazione dei titoli stessi.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno indicati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di detta prova sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e quello riportato nella prova pratica.

La valutazione dei titoli precederà la prova di scrittura sotto dettato.

Art. 10.

I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica di scrittura sotto dettato, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica Amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Dalla graduatoria di merito saranno esclusi gli aspiranti che non abbiano superato la prova di scrittura sotto dettato.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 6 primo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, dell'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588 e dell'art. 11 primo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.
La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento del concorso, approva la graduatoria e dichiara i vincitori.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante agli inservienti della carriera ausiliaria degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, numero 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Registro n. 24, *foglio n.* 22

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso da presentarsi al competente Archivio notarile).

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio terzo archivi notarili.
ROMA

Il sottoscritto . nato a . il . residente a . . (provincia di . . . . .) in via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Archivi notarili indetto il 26 maggio 1966.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:
. . . . (1)
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . . in data . . .
di non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (4);
di accettare in caso di nomina qualsiasi residenza;
di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione . . . . . .

Si allegano la quietanza e i seguenti documenti (5).

Data . . . .

Firma del candidato . . . .
(la firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale).

---

(1) Ove, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il candidato abbia superato il 32° anno di età, dovrà indicarsi il titolo che conferisce il diritto alla elevazione del suddetto limite massimo di età.
(2) Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.
(4) Ovvero indicare quali servizi abbia prestato presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.
(5) Allegare i documenti di cui agli articoli 4, lettere *a*) e *b*), e 6 del bando.

(6793)

Concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 723;
Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di quello di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 aprile 1965, n. 449;

B) abbia compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumuli di benefici, i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni cinquantacinque nei confronti degli invalidi di guerra e categorie assimilate, iscritti nel ruolo di cui all'art. 5 legge 3 giugno 1950, n. 375, degli invalidi per servizio, iscritti nell'elenco di cui allo art. 4 legge 24 febbraio 1953, n. 142, dei mutilati ed invalidi civili nonchè delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi contemplati dall'art. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375, modificato con legge 5 marzo 1963, n. 367, e dall'art. 3 legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) sia cittadino italiano;

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'articolo 127, lettera *d*) del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*) della legge n. 90 del 1961;

G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6 primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'Archivio notarile distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta legale da L. 400 diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire mille (L. 1000) eseguito presso un Archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dello istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) *la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.*

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone — a margine — la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura la iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4, comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio terzo archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello della prova orale da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, nonchè quell'atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'articolo 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.

A tal fine:

gli ex combattenti e categorie equiparate dovranno produrre, in carta legale, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922 o alla circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale 1937 o alla circolare 1° gennaio 1953, n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito o alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860/od. 6 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero alla circolare 3 luglio 1948, n. 27200/om dello Stato Maggiore della Marina;

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

i mutilati e gli invalidi (militari e civili) di guerra e categorie equiparate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o dalla competente Direzione provinciale del tesoro ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione oppure il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità ovvero dalla competente Direzione provinciale del tesoro;

i mutilati e invalidi civili dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

gli orfani di guerra e categorie equiparate dovranno presentare un certificato rilasciato in carta legale dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

le vedove di guerra dovranno presentare il Mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

gli orfani e le vedove dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dalla Amministrazione da cui dipendeva il caduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

i figli degli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre la dichiarazione Mod. 69 rilasciata in carta legale dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del

padre del candidato, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile;

i figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante che il genitore fruisce di pensione privilegiata.

i profughi e i rimpatriati di cui alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente Prefettura ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

i coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità;

i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, rilasciato in carta legale dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale affari civili Ufficio terzo archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere questa ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale;

e) certificato, rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dello art. 7 legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6 n. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4 ultimo comma decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. Tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia in bollo del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1960, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e)* ed *f)* nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'Ufficio archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni di ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, di contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia, che consiste nella copiatura di un testo a stampa, scelto giorno per giorno dalla Commissione ed ha la durata di dieci minuti.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'ammissione alle prove orale e pratica verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica Amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore capo, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva della predetta Amministrazione con qualifica non inferiore a conservatore superiore, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 13.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'articolo 11 legge 19 luglio 1957, n. 588 e dell'art. 11 primo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante agli aiutanti aggiunti della carriera esecutiva degli Archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1966
Registro n. 24, foglio n. 21.

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso da presentarsi al competente Archivio notarile)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio terzo archivi notarili - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente a . . . . (Prov. di . . . .) in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Archivi notarili indetto il 26 maggio 1966.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità dichiara:

. . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

di non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (4);

di accettare in caso di nomina qualsiasi residenza;

di avere, nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione . . . .

Si allega la quietanza.

. . . .
(data) Firma del candidato

. . .

La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale

---

(1) Ove, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il candidato abbia superato il 32° anno di età, dovrà indicarsi il titolo che conferisce il diritto alla elevazione del suddetto limite massimo di età;

(2) Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

(3) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate;

(4) Ovvero indicare quali servizi abbia prestato presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6794)

Errata-corrige

L'avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 12 settembre 1966, è così rettificato:

nel sommario, dove è scritto: « centosessanta posti » deve leggersi: « *centosettanta posti* » e nel testo, in luogo di: « alle ore 2 » deve leggersi: « *alle ore 8* ».

(7274)

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di trenta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica. Anno accademico 1965-66.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di trenta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - Anno accademico 1965-66 (registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1965 registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 169;

Visto il decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 284);

Visto il decreto ministeriale in data 5 ottobre 1965, con il quale è nominato un membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca, spagnola e francese (registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1965, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 94);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la documentazione dei candidati idonei al concorso;

Considerato che i seguenti candidati idonei al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale sono esclusi dal concorso stesso nella predetta Arma e ruolo, per non aver provveduto a restituire regolarizzata la domanda definitiva e peraltro non hanno inviato tutta la documentazione prescritta: Rossi Sergio, Carapellese Bruno;

Considerato che il candidato Barone Francesco, idoneo al concorso per il Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri, è escluso dal concorso stesso nel predetto Corpo e ruolo, per non aver provveduto a restituire regolarizzata la domanda definitiva di ammissione e peraltro non ha inviato tutta la documentazione prescritta;

Considerato che i seguenti candidati idonei al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, sono esclusi dal concorso stesso nel predetto Corpo e ruolo per non aver provveduto a restituire regolarizzata la domanda definitiva di ammissione e peraltro sono risultati vincitori del concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale: Fanello Giovanni e Ferrari Fiorenzo;

Considerato che i seguenti candidati idonei al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale:

De Polo Claudio, Monticini Antonio, Trentini Maurizio, Corradini Fausto, De Finis Umberto, Siliotti Carlo, Alessandro Gaetano, Salvini Mauro, Raparelli Mattia, Salomone Ugo, Benedet Gian Paolo, Sorrentino Francesco, Severi Luigi, Giaquinto Sebastiano, Quagliata Alberto, Barone Francesco, Ranca Mauro, Savino Virgilio, Suardi Emilio, Esposito Fortunato; ed i seguenti candidati idonei per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

Oriolo Claudio, Merlo Paolo, Galatone Giovanni, Stori Massimo, Cattazzo Ezio, Recchia Filippo, Massarelli Antonio, Inserra Luciano, Dolara Ezio, Mallardi Vito, Guida Catello, Brutti Mario Eugenio, De Polo Claudio, Di Maio Catello, Monticini Antonio, Sangiorgio Marcello, Garino Attilio, D'Ettorre Matteo, Leopardo Andrea, Scala Umberto, Muzi Giancarlo, Peirani Fulvio, Santoni Rambaldo, Tartaglia Giuseppe, Corradini Fausto, De Finis Umberto, Siliotti Carlo, Alessandro Gaetano, Raparelli Mattia, Salomone Ugo, Antonini Antonio, Papadia Vincenzo, Boldrini Franco, Conenna Nicola, Colombo Ernesto, Cicerchia Franco, Veneroni Roberto, Biagini Stefano, Branzoli Umberto, De Vito Luigi, Lanza Mauro, Imparato Cosmo, Nobili Lucio, Quagliata Alberto, Ranca Mauro, Altieri Silvio, Bondì Giandomenico, Bertoldo Maurizio, Sacchetti Paolo, Moretti Nicola, Mazzone Aldo, Mandolesi Giuseppe, Guaraldi Stefano, Falcone Domenico, Fabre Silvio, De Luca Pietro, Caponera Giovanni, Di Ienno Nicola, Bovio Giacomo, Traversa Mario, Vultaggio Claudio, Zuccaro Andrea, Esposito Fortunato, Maffei Ernesto;

non hanno presentato tutta la documentazione prevista ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed all'art. 10 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - Anno 1965-66:

N.	Nominativo		Punti
1.	Marchiondo Dario	punti	36,90
2.	Sartorello Francesco	»	36,81
3.	Camporini Vincenzo	»	36,72
4.	Bracchi Claudio	»	36,54
5.	Currado Giuliano	»	36,45
6.	Fatone Mario	»	36,36
7.	Braga Adriano	»	36,18
8.	Livoni Carlo	»	35,90
9.	Dibenedetto Luigi	»	35,81
10.	Mazzitelli Arturo	»	35,72
11.	Proietti Massimo	»	35,63
12.	Lanzo Leonardo	»	35,54
13.	Barbarotta Ennio	punti	35,36
14.	Fanello Giovanni	»	35,27
15.	Bellucci Bruno	»	35,09
16.	Carlon Piersandro	»	34,81
17.	Bolla Vittorio	»	34,63
18.	Chiandetti Eugenio	»	34,54
19.	Ferrari Fiorenzo	»	34,45
20.	Ansaldi Giuseppe	»	34,36
21.	Gianesin Francesco	»	34,27
22.	Pantaloni Guido	»	34,18
23	Guastamacchia Domenico	»	34,09
24.	Xodo Giordano	»	34,00
25	Abbate Luigi	»	33,90
26.	Camurani Giancarlo	»	33.81
27	Consoli Giuliano	»	33,72
28	Maini Riccardo	»	33,63
29	Piarulli Vito	»	33,54
30	Ardinghi Adriano	»	33,45
31.	Giovi Valter	»	33,36
32.	Barresi Giuseppe	»	33,27
33	Di Bella Francesco	»	33,18
34.	Mussolin Giampaolo	»	33,09
35.	Zanetti Pierluigi	»	32,90
36.	Gaiazzi Giorgio	»	32.81
37.	Sacchi Claudio	»	32,72
38.	Messina Carmelo	»	32,63
39.	Sandulli Sergio	»	32,54
40.	Lalli Giancarlo	»	32,36
41.	Semilia Guido	»	32,27
42.	Boano Aldo	»	32,18
43.	Dodaro Raffaele	»	32,00
44.	Brega Eugenio	»	31,63
45.	Serretti Luciano	»	31,54
46.	Sprecacenere Valerio	»	31,45
47.	Bertelè Carlo	»	31.36
48.	Iorio Felice	»	31.27
49.	Cecio Daniele	»	31,18
50.	Massaro Giovanni	»	31,09
51.	Pascarella Pasquale	»	31,00
52.	Rizzo Sebastiano	»	30.90
53.	Bardi Claudio	»	30,81
54.	De Laurentis Sebastiano	»	30,72
55.	De Sanctis Michele	»	30,63
56.	Naldi Giancarlo	»	30,54
57.	Varricchio Nunzio	»	30,36
58.	Fioramonti Alessandro	»	30,27
59.	Malagoli Gianfranco	»	30,18
60.	Mazza Domenico	»	30.09
61.	Salamida Donato, Nunziatella, precedenza assoluta ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448	»	30,00
62.	Tofi Francesco	»	30,00
63.	Vici Vilberto	»	29,90
64.	Frezza Eugenio		29,81
65.	Massara Carmelo	»	29,72
66.	Rubino Ottavio		29.63
67.	Mazzolini Giancarlo	»	29,36
68.	Tei Daniele	»	29,18
69.	Sammarco Osvaldo	»	29,09
70.	Gargano Francesco	»	29,00
71.	Zanini Antonio		28,90
72.	Ciaccia Vincenzo	»	28,72
73.	Robazza Roberto	»	28,63
74.	Corsini Ferdinando	»	28,54
75.	Mantovani Maurizio	»	28,45
76.	Propato Giovanni	»	28,36
77.	Rezzadore Fabio		28,27
78.	Chellini Claudio	»	28,09
79.	Frixa Giuseppe		28,00
80.	Del Torchio Carlo	»	27,90
81.	Scognamiglio Antonio	»	27,81
82.	Cella Luigi	»	27,72
83.	Delli Curti Vitaliano	»	27,63
84.	Cerri Cesare, Nunziatella, precedenza assoluta ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448	»	27,54
85.	Lanza Giacomo	»	27,54
86.	Lopalco Antonio	»	27.36
87.	Fiori Claudio	»	27,27
88.	Minarini Luciano	»	27,18
89.	D'Ippolito Roberto	»	27,09
90.	Giustizieri Giuseppe	»	27,00
91.	Mazza Mario	»	26,90

92. Di Martino Luigi . . . . punti 26,81
93. Gravagno Salvatore . . . . . . » 26,72
94. Tennerello Luigi . . . . » 26,63
95. Carrara Giancarlo . . . . » 26,54
96. Mattutini Mario . . . . » 26,45
97. Donati Antonio . . . . » 26,36
98. Moratti Alberto . . . . » 26,27
99. Migliore Pietro . . . . » 26,18
100. Bordonali Giorgio . . . . » 26,09
101. Tremi Proietti Sergio . . . . » 26,00
102. Scalzo Giuseppe . . . . » 25,90
103. Piazza Giorgio . . . . » 25,81
104. Schimmenti Giusto . . . . » 25,72
105. La Guardia Giuseppe . . . . » 25,63
106. Canzano Nicolino . . . . » 25,54
107. Murru Antonio . . . . » 25,36
108. Perricone Michele . . . . » 25,27
109. Fanton Domenico . . . . » 25.18
110. Di Giacomo Nicola . . . . » 25,09
111. Vaccaro Giuseppe . . . . » 25,00
112. Antonucci Giuseppe . . . . » 24,90
113. Brancale Luigi . . . . . » 24,81
114. Campese Salvatore . . . . . » 24,72
115. Simoni Luigi . . . . . » 24,63
116. Terracciano Antonio . . . . . . » 24,45
117. Acampora Luigi . . . . » 24,36
118. Salerni Ennio Cesare . . . . . . » 24,27
119. Varchetta Angelo . . . . . . » 24,18

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di trenta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - *anno 1965-66:*

1. Vecchi Roberto punti 39.09
2. Giacobbo Scavo Paolo . . . . » 39,00
3. Biron Giulio . » 38,90
4. Delli Ponti Italo . » 38,81
5. Coccia Emanuele, Nunziatella, precedenza assoluta ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448 » 38,63
6. Rosa Giovanni, nato il 25 settembre 1947 » 38,63
7. Di Girolamo Giovanni, nato il 6 settembre 1947 » 38.63
8. Roteglia Enrico » 38,54
9. Nardini Marcello . » 38,45
10. Cardinali Nazzareno, nato il 18 dicembre 1946 » 38,27
11. Mombelli Roberto, nato il 2 giugno 1946 » 38,27
12. Accadia Enrico, nato il 16 febbraio 1946 . » 38,27
13. Sorge Sergio . » 38,18
14. Ughi Guido » 38,09
15. Giuliani Pietro, nato il 3 dicembre 1944 . » 38,00
16. Ortenzi Francesco, nato il 20 novembre 1944 » 38,00
17. Strollo Gennaro, nato il 4 agosto 1947 » 37,90
18. Grosso Vincenzo, nato il 20 maggio 1946 . » 37,90
19. D'Ancona Mario, nato il 20 luglio 1946 . » 37,81
20. Cappabianca Andrea, nato il 7 giugno 1946 » 37,81
21. Catapano Cosimo. nato il 10 aprile 1946 . » 37,81
22. Rossi Ulisse » 37,72
23. Campana Giorgio . . » 37,63
24. Presutti Roberto . . . . . » 37,54
25. Ramunno Luciano . » 37,45
26. Danieli Guido » 37,36
27. Chiasserini Roberto, nato il 29 giugno 1944 » 37,27
28. Capotorto Vincenzo, nato il 25 febbraio 1944 » 37,27
29. Graziano Francesco. nato il 5 gennaio 1944 . » 37,27
30. Pezzullo Angelo » 37,18
31. Salamina Francesco, nato il 2 marzo 1947 . » 37,09
32. Angeli Giuliani, nato il 25 giugno 1945 . » 37,09
33. Bernabè Silvio, nato il 30 agosto 1944 . . » 37,09
34. Sartorello Francesco . . . » 36,81
35. Camporini Vincenzo . » 36,72
36. Bracchi Claudio . » 36,54
37. Currado Giuliano . . » 36,45
38. Braga Adriano . » 36.18
39. Castelli Norberto, nato il 17 febbraio 1946 . » 36,09
40. Caroni Arnaldo, nato il 24 gennaio 1946 . . » 36,09
41. Mazzelli Pietro . » 36 —
42. Lucchesini Massimo . . . . . . » 35,90
43. Mazzitelli Arturo . . . . » 35,72
44. Trotta Antonio . . . . » 35,54
45. Zenobi Mario, nato l'11 marzo 1945 . punti 35,36
46. Barbarotta Ennio, nato il 28 ottobre 1944 . » 35,36
47. Carlon Piersandro . » 34.81
48. Chiandetti Eugenio . . . . » 34,54
49. Gianesin Francesco . . . . » 34,27
50. Pantaloni Guido . . . . » 34.18
51. Abbate Luigi . . . . » 33,90
52. Camurani Giancarlo . . . . » 33,81
53. Piarulli Vito . . . . » 33,54
54. Ardinghi Adriano . . . . » 33,45
55. Di Bella Francesco . . . . » 33,18
56. Mussolin Giampaolo . . . . » 33,09
57. Zanetti Pierluigi . . . . . . » 32,90
58. Gaiazzi Giorgio . . . . . . » 32,81
59. Sandulli Sergio . . . . » 32,54
60. Lalli Giancarlo . . . . . . » 32,36
61. Dodaro Raffaele . . . . . . » 32 —
62. Brega Eugenio . . . . . » 31,63
63. Bertelè Carlo . . . . » 31,36
64. Iorio Felice . . . . » 31,27
65. Cecio Daniele . . . . . » 31,18
66. Massaro Giovanni . . » 31,09
67. Rizzo Sebastiano . . » 30,90
68. Bardi Claudio . . . » 30,81
69. De Sanctis Michele . » 30,63
70. Naldi Giancarlo . » 30,54
71. Varricchio Nunzio » 30,36
72. Torrice Enrico » 30.27
73. Vitaletti Mario » 30,09
74. Salamida Donato, Nunziatella, precedenza assoluta ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448 » 30 —
75. Suriano Benvenuto » 30 —
76. Frezza Eugenio » 29,81
77. Bria Mauro, nato il 17 febbraio 1947 » 29,72
78. Massara Carmelo, nato il 16 ottobre 1945 » 29,72
79. Dondi Giovanni » 29,54
80. Mazzolini Giancarlo » 29,36
81. Tei Daniele . . . . » 29.18
82. Ciaccia Vincenzo . . . . . . » 28,72
83. Robazza Roberto . . . » 28,63
84. Mantovani Maurizio . . . . . . » 28,45
85. Rezzadore Fabio . . . . . . » 28,27
86. Frixa Giuseppe . . . . . » 28 —
87. Cella Luigi » 27,72
88. Delli Curti Vitaliano » 27,63
89. Cerri Cesare, Nunziatella, precedenza assoluta ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448 » 27,54
90. Lopalco Antonio » 27,36
91. Minarini Luciano . » 27.18
92. Mazza Mario . » 26,90
93. Beretta Anselmo, nato il 20 dicembre 1945 » 26,81
94. Di Martino Luigi, nato l'11 maggio 1945 » 26,81
95. Gravagno Salvatore . » 26,72
96. Carrara Giancarlo . » 26,54
97. Mattudini Mario . » 26,45
98. Donati Antonio, nato il 5 aprile 1946 . . » 26,36
99. Giliberti Antonio. nato il 6 luglio 1945 . . » 26,36
100. Moratti Alberto » 26,27
101. Tarantola Massimo, Nunziatella, precedenza assoluta ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448 » 26 —
102. Fausti Maurizio, nato il 24 febbraio 1946 » 26 —
103. Tremi Proietti Sergio, nato il 25 novembre 1945 . » 26 —
104. Scalzo Giuseppe » 25,90
105. Crisafulli Antonino . » 25,81
106. Butera Onofrio, nato il 27 ottobre 1946 . » 25,63
107. La Guardia Giuseppe. nato il 17 maggio 1944 » 25,63
108. Canzano Nicolino . . . » 25,54
109. Murru Antonio . . . . » 25,36
110. Verda Giacomo . . . . » 25,27
111. Vaccaro Giuseppe . . . . . . » 25 —

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1966
Registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 28. — LAZZARINI

(6725)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Modifica dell'art. 4 del concorso a otto borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1965, registro n. 13, foglio n. 116, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 27 ottobre 1965, concernente il concorso a borse di studio in materia di idrocarburi;

Visto l'art. 4 del citato bando, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice del suindicato concorso;

Considerato che, a seguito del collocamento a riposo del prof. Carlo Padovani, allo stato attuale, la Stazione sperimentale per i combustibili in Milano, è priva del proprio direttore superiore;

Ritenuta la necessità di espletare, al più presto possibile, il sopracitato concorso, il cui termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 24 gennaio 1966;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 agosto 1965, nelle premesse citato, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a otto borse di studio in materia di idrocarburi, il vice direttore della Stazione sperimentale per i combustibili in Milano, in sostituzione del direttore della Stazione sperimentale stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966
Registro n. 12, foglio n. 319

(7239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5165 del 15 luglio 1964, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Lampedusa e Linosa e Racalmuto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 7840 del 14 dicembre 1964;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei del concorso al posto di ufficiale sanitario di cui in premessa, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Ingrao Giuseppe Amedeo . . punti 156,500 su 240
2. Fodale Antonino . . . . » 143,973 »
3. Sferlazza Giovanni . . . » 129,595 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 6 settembre 1966

Il medico provinciale: TUMMINIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6793 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Lampedusa e Linosa e Racalmuto;

Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici-chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e nominati ufficiali sanitari, in via di esperimento, per un biennio, del Comune accanto a ciascuno indicato:

1) Ingrao Giuseppe Amedeo: Racalmuto;
2) Fodale Antonino: Lampedusa e Linosa.

E' fatto obbligo ai suddetti di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto.

L'ufficiale sanitario che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine fissato, sarà dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 6 settembre 1966

Il medico provinciale: TUMMINIA

(7096)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9384 del 28 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1966, concernente la dichiarazione delle vincitrici del concorso ad undici posti di ostetrica condotta, indetto con decreto del medico provinciale n. 1813 del 4 febbraio 1965;

Visto il proprio decreto n. 10731 del 27 luglio 1966, con il quale è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pietramelara, l'ostetrica Giuseppina Russomanno;

Atteso che la predetta, ha rinunciato esplicitamente alla condotta di Pietramelara e che si è resa vacante la condotta di Ruviano, assegnata alla sunnominata Russomanno;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola nonchè l'ordine delle preferenze delle sedi indicate sulle domande di ammissione, dalle candidate che seguono nella stessa graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9384 del 28 giugno 1966 è apportata la seguente, ulteriore modifica:

l'ostetrica Maddalena Fiorillo viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pietramelara, in luogo dell'ostetrica Giuseppina Russomanno, esplicitamente rinunciataria della condotta medesima;

l'ostetrica Ada Ciuffetelli viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Ruviano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 6 settembre 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

(7097)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1273 in data 15 marzo 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1964;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 653 del 4 febbraio 1966;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Arcellaschi Aldo . . . . punti 61,698
2. Paleari Giuseppe . . . . » 60,557
3. Venuti Vittorio . . . . » 60,148
4. D'Elia Pietro . . . . » 59,777
5. Rossi Romeo . . . . » 59,523
6. Porciello Pasquale . . . . » 59,216
7. Caselli Michele . . . . » 58,552
8. Vitalone Saverio . . . . » 58,310
9. Bedina Leone . . . . » 56,913
10. Colombo Clemente . . . . » 56,875
11. Ginocchio Tullio . . . . » 56,847
12. Gangemi Giuseppe . . . . » 56,503
13. Riva Pier Felice . . . . » 55,773
14. Barsacchi Roberto . . . . » 54,667
15. Accetta Alvise . . . . » 54,004
16. Lanzafame Angelo . . . . » 53,726
17. Gagliardi Giorgio . . . . » 52,786
18. Mazzei Amerigo . . . . » 51,855
19. Gualtieri Giovanni . . . . » 50,934
20. Ballestrasse Flavio . . . . » 50,667
21. Pinelli Pietro . . . . » 50,150
22. Papandrea G. Cesare . . . . » 50 —
23. Mattei Renzo . . . . » 49,912
24. Gambarini Giorgio . . . . » 49,753
25. Sassi Giovanni . . . . » 49,150
26. Gaffuri Guglielmo . . . . punti 49,095
27. Rimboldi Claudio . . . . » 49,016
28. Curatola Marco . . . . » 48,592
29. Pianazza Virgilio . . . . » 48,094

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 1° settembre 1966

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4996 del 1° settembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1273 del 15 marzo 1965 per quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1964;

Visto le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso dai singoli concorrenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 ed il regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 5 marzo 1963, n. 367, circa l'assegnazione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che applica ai mutilati ed invalidi per servizio i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Curatola Marco, invalido di servizio (art. 7 legge 5 marzo 1963, n. 367): Cantù (2ª condotta);
Arcellaschi Aldo: Turate;
Paleari Giuseppe: Cabiate;
Venuti Vittorio: Consorzio Castello e Colle Brianza.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 1° settembre 1966

Il medico provinciale: LUPI

(7098)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.